

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. **IV**-*quater*} N. **88**

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

(Relatore: **FONTAN**)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI DUE PROCEDIMENTI CIVILI E DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

SGARBI

(Tribunale di Roma, procedimenti civili nn. 19283/96 R.G., 20332/96 R.G. — Tribunale di Caltanissetta, proc. pen. n. 2633/95 R.G.N.R., per il reato di cui agli articoli 61 n. 10, 81 capoverso e 595, primo, secondo e terzo comma del codice penale in relazione all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e 30, comma 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato previsto degli articoli 61 n. 10 e 595, primo, secondo e terzo comma dello stesso codice in relazione all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata)

Presentata alla Presidenza il 12 novembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce congiuntamente su tre richieste di deliberazione in materia di insindacabilità avanzate dal deputato Vittorio SGARBI con riferimento ad tre procedimenti, due civili pendenti presso il Tribunale di Roma ed uno penale pendente presso il Tribunale di Caltanissetta. I due procedimenti civili si riferiscono ad alcune affermazioni rese dall'onorevole Sgarbi nel corso delle trasmissioni televisive « Sgarbi Quotidiani » del 17 ottobre, del 18 ottobre e del 23 ottobre 1995. Il procedimento penale si riferisce alle affermazioni rese nel corso delle medesime trasmissioni (primo capo di imputazione) ed in più ad una dichiarazione resa all'agenzia giornalistica ANSA in data 14 ottobre 1995 (secondo capo di imputazione).

Tutte le dichiarazioni rese nell'ambito delle trasmissioni televisive si riferiscono ad alcuni apprezzamenti critici rivolti dall'onorevole Sgarbi indistintamente nei confronti dei magistrati Lorenzo Matassa e Antonio Tricoli, il primo Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e il secondo Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, in relazione all'arresto, disposto dai citati magistrati, nelle loro rispettive qualità, del dottor Giuseppe Voza, Direttore del Museo archeologico regionale di Siracusa. Tale arresto aveva avuto luogo nell'ambito di indagini su asseriti illeciti occorsi nell'ambito dell'organizzazione di una mostra di reperti archeologici provenienti dalla regione siciliana in Giappone.

Le dichiarazioni contenute nella nota ANSA consistono in apprezzamenti critici rivolti nei confronti del solo dottor Matassa, sempre con riferimento all'antefatto sopra illustrato.

La Giunta ha avuto modo di esaminare le trascrizioni delle varie trasmissioni.

Questi i passaggi essenziali, che risultano altresì menzionati anche negli atti dei procedimenti citati.

Trasmissione del 17 ottobre:

In un contesto di accuse circa l'inerzia dei magistrati inquirenti di Palermo in relazione alla vicenda del suicidio del Maresciallo Lombardo l'onorevole Sgarbi ebbe a dichiarare « ... Sapete cosa fanno i magistrati di Palermo? e non dimenticate questi nomi, Matassa e Tricoli, due nomi che hanno peso, anche per come suonano, del loro comportamento rispetto a quanto vi dirò (...) Cosa fanno Matassa e Tricoli? Non si preoccupano della mafia, della mafia che uccide Palermo, no si preoccupano di chi ha fatto morire il Maresciallo Lombardo. Si preoccupano di uno dei più grandi uomini di cultura che abbiano lavorato per la Sicilia: Giuseppe Voza ».

Nel corso dell'esposizione di sue opinioni relative all'indagine a carico del dott. Giuseppe Voza ed all'attività professionale di quest'ultimo l'on. Sgarbi affermava inoltre: « un grande studioso che non sa niente di quello che Voza ha fatto! E lo accusa di che cosa? Di quello che ha fatto lui stesso, il magistrato »; « Che si arrivi a toccare gli studiosi, a toccare quelli che hanno lavorato, per voi, per i musei, per i vostri figli, per scrivere libri che studierete, questo non è accettabile. Matassa e Tricoli vadano a scuola, leggano i libri di Voza, vadano a vedere i mosaici di piazza Armerina, che sono violentati da vandali, perché non c'è abbastanza tutela, e non c'è nessuno che trova quello che ha distrutto i mosaici, ma c'è qualcuno che arresta il Sovrintendente che li ha salvati! Questo avviene. Ora, ogni limite è stato superato. Io ero convinto che ci fosse una guerra, che la guerra fosse sommamente ingiusta in molti casi, e parziale e deviante, ma quando si arriva a colpire la cultura... », « No, vogliamo combattere questi magistrati... E ricordate che si chiamano Matassa e Tricoli; Ora spiegatemi se è possibile avere magistrati di questo genere.

Matassa e Tricoli! a scuola vadano! Rispettino la cultura! Peggio che i nazisti sono ».

Trasmissione del 18 ottobre:

Riferendosi al dott. Voza l'on. Sgarbi affermava: « ... e chi impedisce a quell'uomo di lavorare è una magistratura cieca e inetta, che non colpisce i delinquenti e i criminali, ma colpisce le persone oneste »; riferendosi al dott. Antonino Caponnetto e a Leoluca Orlando, e più in generale, a tutti quei personaggi che, a suo dire, « hanno fatto la loro fortuna soltanto con il nome della mafia »: « ed è certo che il loro amico e sodale Matassa, e quell'altro Tricoli, i due che hanno arrestato il Sovrintendente Voza non conoscono il museo di Siracusa, non lo conoscono »; dopo aver citato un articolo di giornale che definisce « complice » il sovrintendente Voza, « ma i due complici veri — Lorenzo Matassa, che non conosce il museo di Siracusa, che non conosce gli scavi di Castelluccio, che non conosce l'orgoglio di Sicilia — loro, naturalmente complici, hanno deciso di fare questo, di bloccare e di arrestare il Sovrintendente »; « queste opere d'arte sono bloccate in Giappone. Perché? per colpa di chi? per colpa di Ordile, per colpa di Voza? No, per colpa del magistrato che ha bloccato i fondi ».

Trasmissione del 23 ottobre:

« ...L'Italia distrutta (...) Ci sono due, tre, quattro uomini che si fermano, così, a guardare e riescono ad arrestare il degrado. Ebbene, arriva un giovane magistrato, li guarda in faccia e li arresta. Questo è avvenuto ».

La dichiarazione di Sgarbi contenuta nella nota dell'ANSA, di cui al secondo capo di imputazione del procedimento penale sopra citato, sopra citata si riferiva in particolare al dottor Lorenzo Matassa, ed era del seguente tenore: « Quanto è accaduto è aberrante. Un vero crimine contro la cultura. Hanno arrestato la cultura. Pre-

messo che il magistrato in questione non ha fatto nulla contro la mafia, nulla contro niente, nulla di nulla, ha umiliato un sovrintendente che ha recuperato centinaia di opere d'arte, promosso scavi importanti e realizzato a Siracusa un museo straordinario. Così anziché rendere onore al sovrintendente Voza per quello che ha fatto lo vanno ad arrestare per una gita in Giappone. Un fatto intollerabile, una violenza contro la cultura tipica di uno spirito e di una mentalità naziste. Umiliare la cultura è nazismo. Bisogna fermare questi magistrati finché si è in tempo ».

* * *

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 13 ottobre 1999 ascoltando, com'è prassi, l'onorevole Sgarbi.

Al riguardo la Giunta ha avuto modo di notare che nel caso di specie ci si trova in presenza di una manifestazione di critica politica nei confronti di un'azione processuale che aveva provocato un grande clamore nel mondo dell'arte e della cultura in genere, suscitando anche una grande attenzione dell'opinione pubblica siciliana e nazionale. L'onorevole Sgarbi che, va ricordato, era, all'epoca, presidente della Commissione cultura della Camera, prese fortemente a cuore l'episodio e promosse, proprio nell'ambito della Commissione che egli presiedeva, un dibattito sull'argomento, che ebbe luogo nella seduta del 17 ottobre 1995. L'onorevole Sgarbi risultò inoltre cofirmatario di una risoluzione in Commissione, presentata dall'onorevole Prestigiacomo e sottoscritta da numerosi parlamentari di vari gruppi politici, che esprimeva solidarietà nei confronti del citato studioso e sorpresa per il suo arresto (n. 7/00471 del 19 ottobre 1995). Non va dimenticato infine che il dottor Voza è stato completamente prosciolto dalle accuse che a suo tempo gli erano state mosse.

Alla luce del complesso dei fatti esaminati deve pertanto ritenersi che le affermazioni rese nel corso delle trasmissioni televisive costituiscono una divulgazione e una continuazione di quelle rese nel corso dell'attività parlamentare propriamente

detta e dunque, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, attività parlamentari esse stesse.

* * *

Per quanto riguarda le modalità di votazione, si deve osservare che, come si è detto, i due citati procedimenti civili (nn. 19283/96 R.G. e 20332/96 R.G., entrambi pendenti presso il Tribunale di Roma) ed il procedimento penale (n. 2633/95 R.G.N.R., pendente presso il Tribunale di Caltanissetta) vertono, almeno in parte, su identici fatti. In particolare i due procedimenti civili fanno riferimento a dichiarazioni rese nel corso delle trasmissioni Sgarbi Quotidiani del 17, del 18 e del 23 ottobre 1995 all'indirizzo, indistintamente, di due magistrati, rispettivamente pubblico ministero e giudice per le indagini preliminari in un medesimo procedimento penale, i cui esiti il collega Sgarbi intendeva censurare. Ciascuno dei due magistrati ha presentato un distinto atto di citazione. Uno di essi ha anche presentato una querela penale che ha dato origine al procedimento pendente presso il Tribunale di Caltanissetta. I capi di imputazione di tale procedimento penale fanno riferimento, oltre che alle dichiarazioni rese nelle tre trasmissioni sopra citate (primo capo di imputazione) anche ad alcune dichiarazioni rese in sede separata all'agenzia ANSA (secondo capo di imputazione). È opinione consolidata, anche in base a numerosi precedenti, che la deliberazione della Camera ha per oggetto una valutazione del fatto che viene contestato al parlamentare, indipendentemente dalle conseguenze di ordine procedurale ovvero di qualificazione giuridica che ad esso ricollega, in base alla legge, l'autorità giudiziaria.

Com'è noto, infatti, la riforma dell'articolo 68 della Costituzione, nella parte in cui la locuzione (i parlamentari) *non possono essere perseguiti* (per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni), contenuta nel testo previgente, è sia sostituita con quella *non possono essere*

chiamati a rispondere, ha inteso ribadire quanto era già universalmente riconosciuto dalla dottrina, secondo cui l'applicazione della prerogativa di cui alla norma citata comporta la piena irresponsabilità sia sul piano penale, sia su quello civile, sia su quello disciplinare.

In questo caso ci si trova dinanzi a fatto storico unitario di dichiarazioni riferite indistintamente a due persone. La pendenza di tre procedimenti deriva soltanto dalla presentazione di due distinte citazioni civili e di una denuncia penale. Dal punto di vista della deliberazione parlamentare, indipendentemente dalla circostanza che con un'unica dichiarazione si sia potuto astrattamente ledere la sfera giuridica di più persone, ciò che conta è la valutazione delle manifestazioni di opinione. Al riguardo occorre evitare il rischio di una violazione del principio del *ne bis in idem*, violazione che si verificherebbe ove la Giunta (e successivamente l'Assemblea) votassero distintamente con riferimento ai tre procedimenti.

A tale fine, la Giunta ha effettuato un unico voto riferito alle tre trasmissioni televisive sopra citate (oggetto tanto dei due procedimenti civili quanto, *in parte qua* – primo capo di imputazione –, del procedimento penale) ed un altro voto riferito alle dichiarazioni rese all'agenzia ANSA, che costituiscono un distinto episodio (secondo capo di imputazione del procedimento penale citato).

* * *

Per il complesso delle ragioni sopra evidenziate, la Giunta riferisce all'Assemblea nel senso che tanto i fatti relativi alle tre trasmissioni televisive (oggetto dei due procedimenti civili e del primo capo di imputazione del procedimento penale), quanto quelli relativi alla dichiarazione all'Ansa (oggetto del secondo capo di imputazione del procedimento penale), costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Rolando FONTAN, *Relatore*.